

nominati dal Presidente della Fondazione pro-tempore, svolgono la loro attività a titolo gratuito.”.

2. Dall’attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 35.

*Modifiche di norme in materia di cooperative e imprese agricole*

1. Alla legge regionale 24 novembre 2011, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) l’articolo 7 è soppresso;

b) all’articolo 10, comma 4, le parole “1.000 migliaia di euro” sono sostituite dalle parole “671 migliaia di euro”;

c) all’articolo 28, comma 1, le parole “3.000 migliaia di euro” sono sostituite dalle parole “2.909 migliaia di euro”;

d) il comma 2 dell’articolo 28 è soppresso.

2. Alla lettera a) del comma 6 dell’articolo 17 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, le parole “4.000 migliaia di euro” sono sostituite dalle parole “3.000 migliaia di euro”.

Art. 36.

*Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi*

1. Al fine della tutela delle prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese, le istanze volte al rilascio di titoli endoprocedimentali sono corredate, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell’incarico al professionista sottoscritta dal richiedente il titolo in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. L’amministrazione, al momento del rilascio dei titoli abilitativi o autorizzativi, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.

3. La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 costituisce motivo ostativo per il completamento dell’iter amministrativo fino all’avvenuta integrazione. La documentazione è richiesta dagli uffici interessati dall’iter attivato.

Art. 37.

*Attività di turismo rurale nei parchi regionali*

1. Ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i consigli dei parchi naturalistici regionali disciplinano, con il regolamento del parco, le attività di turismo rurale, agriturismo e *bed and*

COPIA  
NON